

La giurisprudenza di legittimità

ribadisce l'incompetenza del Giudice di pace in materia di caccia

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

In materia di sanzioni amministrative, la tutela della fauna in tutte le sue implicazioni rientra nella cognizione del Tribunale civile ed esula dalla competenza del Giudice di pace. Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 14 giugno 2007, n. 13976, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta ancora una volta sul tema delle sanzioni amministrative in materia di caccia,¹ sancendo che l'opposizione al provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa per il trasporto di armi da sparo per uso venatorio rientra nella cognizione del tribunale ordinario.

In particolare, la vicenda giudiziaria ha avuto origine da una opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa della sanzione contemplata dalla lettera pp) dell'art. 47 della citata Legge Regionale del Lazio n. 17/1995. Tale norma prevede che il trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia sia punito con sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; nel caso di recidiva la richiamata sanzione amministrativa pecuniaria va L. 800.000 a L. 4.800.000. In primo grado il Giudice di pace, adito dal trasgressore, ha accolto il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, rigettando l'eccezione relativa alla incompetenza per materia sollevata dall'Amministrazione provinciale. Invece, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13976/2007 ha cassato la decisione del Giudice di pace, con rinvio al Tribunale civile.

In quale quadro normativo va collocata la sentenza della Cassazione civile, sezione II, 14 giugno 2007, n. 13976?

In generale, la norma chiave per individuare l'autorità giudiziaria competente per il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è l'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio. L'art. 98

¹ In senso analogo, si veda anche Cassazione civile, sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218.

del citato decreto 507/1999 ha inserito l'art. 22 *bis* all'interno dell'originario testo della legge 24 novembre 1981, n. 689: tale disposizione reintroduce una generale competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, salvo una serie di ipotesi in cui l'impugnazione si deve proporre davanti al tribunale. Come risulta da una lettura dell'elenco contenuto nel 2° comma dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, il legislatore ha inteso riservare alla cognizione del tribunale peculiari materie caratterizzate da una particolare difficoltà nell'accertamento dell'illecito oppure contraddistinte dalla presenza di beni giuridici di particolare rilevanza. In sintesi, la competenza sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzione previste dalla legge n. 689/1981 è oggi ripartita tra il giudice di pace e il tribunale civile.

Per quanto riguarda la materia ambientale l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione con cui si applicano sanzioni amministrative ambientali deve essere proposta davanti al tribunale, poiché la lettera d) del citato art. 22 *bis* annovera "la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette" tra le materie devolute alla cognizione del tribunale.

La scelta legislativa di assegnare al giudice togato le specifiche materie elencate dalla lettera d) dell'art. 22 *bis* esprime la necessità di un organo maggiormente abilitato alla valutazione di interessi particolarmente delicati e non può essere elusa attraverso letture formalistiche della norma. In questo ordine di valutazioni si colloca la sentenza in commento, con la quale la Corte di Cassazione riconduce alla "tutela della fauna" la sanzione prevista dalla lettera pp) dell'art. 47 della L.R. Lazio 2 maggio 1995, n. 17.

Invero, nel corso del giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'Amministrazione provinciale con la motivazione che "la norma di cui alla *L. n. 689 del 1981, art. 22 bis* (tutela, tra l'altro, della fauna) non può riguardare casi come il presente (presunto trasporto in auto di fucile carico) che si riferisce chiaramente a disposizione a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e non certo a protezione della fauna, posto che la contestata infrazione poco ha a che vedere con l'esercizio della caccia, ma riguarda un generico porto di fucile".

Una simile argomentazione, che sfugge ad ogni regola di interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme, è stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità. Come storicamente abbiamo sempre sostenuto dalle pagine di questa rivista, la "tutela della fauna" di cui all'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981 include anche le violazioni di adempimenti formali o documentali, la cui ottemperanza disciplina e limita l'esercizio dell'attività venatoria.² In tal senso, la Cassazione ha ritenuto il Tribunale civile competente a conoscere

² Si veda M. Santoloci e S. Pallotta, *Manuale dell'illecito amministrativo ambientale*, 2004, Laurus Robuffo, p. 178; S. Pallotta, *In materia di caccia le opposizioni alle ingiunzioni per le mancate annotazioni sul tesserino regionale*

della relativa opposizione ad ordinanza-ingiunzione in base all'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, sottolineando l'analogia della disposizione sanzionatoria della legge della Regione Lazio con quella prevista dalla legge L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. g) contenente "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Pertanto, ai fini della valutazione sull'inerenza di una sanzione alle materie menzionate dalla lettera d) dell'art. 22 *bis*, la giurisprudenza di legittimità offre una ulteriore conferma della sua tendenza a non basarsi esclusivamente sul tenore letterale della specifica disposizione sanzionatoria applicata, ma a tenere conto complessivamente dell'impianto legislativo all'interno del quale la sanzione stessa è prevista, con particolare riguardo ai principi e alle finalità della normativa nel suo complesso.

In conclusione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione avente ad oggetto il provvedimento applicativo di una sanzione amministrativa collocata all'interno della legge della Regione Lazio n. 17/1995, recante "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", non può che rientrare in quella nozione di tutela della fauna, che la lettera d) del 2° comma dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981 ha riservato espressamente alla competenza del Tribunale.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 4 settembre 2007

rientrano nella cognizione del tribunale: brevi note sulla sentenza della Cassazione civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218, in www.dirittoambiente.net nell'area "sanzioni amministrative ambientali".

3

Cassazione civile, sez. II, 14 giugno 2007, n. 13976

Con sentenza del 24/12/2003, il Giudice di Pace di Valentano ha accolto il ricorso in opposizione proposto da P.O. avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Amministrazione provinciale di Viterbo in data 14/2/2003, con cui era stata irrogata ai P. la sanzione amministrativa di Euro 412,00 per violazione della L.R. n. 17 del 1995, art. 47, lettera pp), (trasporto in auto di fucile carico e fuori della custodia), "per difetto di contestazione immediata della infrazione, mancata motivazione, in verbale circa tale omissione, dubbio circa la legittimazione da parte dell'organo accertatore, carente, ingiustificata e contraddittoria motivazione dell'O.I. che di conseguenza viene annullata".

Il Giudice di Pace è pervenuto a tale decisione dopo avere rigettato l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'Amministrazione provinciale con la motivazione che, "come anche ripetuto in altre sentenze di quest'Ufficio, la norma di cui alla *L. n. 689 del 1981, art. 22 bis* (tutela, tra l'altro, della fauna) non può riguardare casi come il presente (presunto trasporto in auto di fucile carico) che si riferisce chiaramente a disposizione a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica e non certo a protezione della fauna, posto che la contestata infrazione poco ha a che vedere con l'esercizio della caccia, ma riguarda un generico porto di fucile".

Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione provinciale di Viterbo, in persona del Presidente, in forza di cinque motivi.

Resiste con controricorso P.O.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando: "Incompetenza - *L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis, comma 1, lett. d)*, come novellato dal *D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* - del Giudice di Pace relativamente alle controversie in materia di violazione di norme poste a tutela della fauna - *art. 360 c.p.c., n. 2*", ripropone l'eccezione di incompetenza già sollevata davanti al Giudice di Pace e da questo ritenuta infondata.

L'eccezione è fondata.

Secondo la *L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, comma 2, lettera d)*, inserito dal *D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98*, l'opposizione di cui al precedente art. 22, si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia "di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna e delle aree protette".

All'odierno ricorrente è stato contestato il fatto previsto dalla L.R. Lazio n. 17 del 1995, art. 47, lett. pp), che è perfettamente analogo a quello previsto dalla *L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. g)*, contenente "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio"; e per il giudizio di opposizione all'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa per violazione di siffatte disposizioni è pacificamente competente il Tribunale *L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis*.

Ne consegue che il Giudice competente a conoscere dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione della sopra indicata disposizione della L.R. Lazio n. 17 del 1995, non può che essere il Tribunale.

Va accolto, pertanto, il primo motivo, rimanendo assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Viterbo, che provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007